



ISTITUTO COMPENSIVO
Diego Vitrioli – Principe di Piemonte
Via Possidonea, 19 - 89125 Reggio Calabria (RC)

Tel. 0965.891530 / 21994 / 1970821
Email: rcic87300e@istruzione.it
PEC: rcic87300e@pec.istruzione.it
www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it
C.M.: RCIC87300E – C.F.: 92081440809 – C.U.: UFCETB

IC "VITRIOLI-P. DI PIEMONTE"- RC
Prot. 0011005 del 16/09/2021
01-01 (Uscita)

A tutto il Personale Scolastico
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al RLS
Al Medico Competente
Al Sito Web

Oggetto: Attivazione della sorveglianza sanitaria straordinaria (ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 81/2008 - ai sensi art 83 dl 34 del 19.05.2020).

Si informa tutto il personale scolastico che sulla G.U. n. 175 del 23 Luglio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 23 Luglio 2021, n. 105 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

Pertanto il testo attuale dell'art. 26 commi 2 e 2 bis recita:

"2. Fino al 30 Giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati **in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali**, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

2-bis. A decorrere dal 16 Ottobre 2020 e fino al 31 Ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

Quindi la novità normativa è rappresentata, esclusivamente, dal fatto che i lavoratori fragili in questione (che sono quelli di cui al comma 2 e quindi i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10) non possono più assentarsi con imputazione a ricovero.

Resta solo la possibilità che i suddetti lavoratori, sino al 31 Ottobre, di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile (ovviamente se ciò è possibile).

Inoltre l'art. 9 del D.L. 105/2021, ha prorogato quanto previsto dal comma 2bis, art. 26 del D.L. 18/2020, disponendo che fino al 31.10.2021 *"...i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto..."*.

Il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile è riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione, **rilasciata dai competenti organi medico- legali**, attestanti una condizione di rischio derivante da:

- Immunodepressione;
- Esiti da patologie oncologiche;
- Svolgimento di relative terapie salvavita;
- Lavoratori con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.104/1992.

Inoltre, il D.L. 105/2021 non conferma l'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working.

Tanto premesso, chi ritiene di appartenere a una delle categorie indicate **certificata o di essere in una condizione di fragilità certificata**, può inviare al Dirigente Scolastico all'indirizzo mail istituzionale la richiesta di **attivazione della sorveglianza sanitaria straordinaria (ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 81/2008 o ai sensi art. 83 dl 34 del 19.05.2020)**.

Questa dirigenza attiverà formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente che esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Morabito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa